

**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA
DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
COMPAGNIA ARCIERI DEL VERBANO, DEL CUSIO, DELL'OSSOLA
E DELLA VALGRANDE**



L'anno 2023 il giorno 22 del mese di ottobre, alle ore 18:00, presso la struttura coperta di Pianezza in Vignone, si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea straordinaria dei Soci dell'Associazione A.S.D. Compagnia Arcieri del Verbano, del Cusio, dell'Ossola e della Valgrande.

I Soci presenti chiamano a presiedere la riunione **Mauro Bonetti**, Vicepresidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione, a tale scopo delegato dalla Presidente Piera Vidoli, e Giuseppe Arpaia quale Segretario ed estensore del presente verbale.

Il Presidente, rilevato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata, accertata la presenza di un numero di soci sufficiente, come da Statuto vigente, a deliberare sulle modifiche statutarie, dichiara che la stessa deve ritenersi pienamente regolare e valida. La lista dei Soci presenti rimane agli atti dell'Associazione. Il Presidente invita a discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno:

1. Modifica dello Statuto per adeguamento statutario ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 36/2021.

Il Presidente illustra ai soci la necessità di modificare lo Statuto dell'Associazione per renderlo conforme a quanto richiesto dalla nuova normativa, e dà lettura del testo del nuovo Statuto, preventivamente inviato ai Soci, soffermandosi sugli articoli che sono stati variati e fornendo le opportune informazioni in merito.

Dopo la lettura del documento, alla quale fa seguito ampia ed esauriente discussione, l'Assemblea approva all'unanimità lo Statuto così modificato, che si allega al presente verbale.

Considerato che le modifiche statutarie sono state necessarie per l'adeguamento alla normativa (D.Lgs. n. 36/2021), l'Associazione provvederà a richiedere l'esenzione dell'imposta di registro.

L'Assemblea all'unanimità autorizza il Consiglio Direttivo a dare seguito alla delibera provvedendo alla registrazione del nuovo Statuto e a comunicare il nuovo testo a tutti gli Organismi sportivi cui è affiliata l'Associazione.

Alle ore 19:00, non essendovi altri argomenti all'Ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea.

Vignone, 22 ottobre 2023

Il Segretario

Giuseppe Arpaia



ARCIERI DEL
VCO & VALGRANDE


Il Presidente dell'Assemblea

Mauro Bonetti

Registrato UT Verbania il 20 NOV 2023
N. 939 Serie 3 Registro ESENTE
Per Euro _____



**ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
COMPAGNIA ARCIERI DEL VERBANO, DEL CUSIO, DELL'OSSOLA
E DELLA VALGRANDE**



STATUTO

TITOLO I


DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO E DURATA

Articolo 1 - Denominazione e sede

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto contenuto nel primo libro del Codice civile e nel D.Lgs. 36/2021 e successive modificazioni, è costituita in Verbania una Associazione Sportiva Dilettantistica denominata "Associazione Sportiva Dilettantistica - Compagnia Arcieri del Verbano, del Cusio, dell'Ossola e della Valgrande", in breve "A.S.D. Arcieri del VCO & Valgrande" (d'ora in poi "Associazione"), attualmente senza personalità giuridica, che si riserva di chiedere con delibera di Assemblea Ordinaria ai sensi dell'art. 14 D.Lgs. 39/2021, con sede in Verbania, Via Guido Rossa 28.
2. La variazione dell'indirizzo, purché nello stesso Comune, potrà essere deliberata dall'organo di amministrazione, senza che questo costituisca modifica del presente Statuto.
3. Potranno essere istituite sedi secondarie, succursali o uffici sia amministrativi che di rappresentanza, sia in Italia che all'estero.
4. Nella denominazione, negli atti e nella corrispondenza è obbligatorio l'uso della locuzione "Associazione Sportiva Dilettantistica", anche in acronimo A.S.D.
5. L'Associazione si impegna a trasmettere, in via telematica, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, una dichiarazione all'Ente Affiliante riguardante l'aggiornamento dei dati ai sensi dell'articolo 6.3, D.Lgs. 39/2021, l'aggiornamento degli amministratori in carica e ogni altra modifica intervenuta nell'anno precedente.

Articolo 2 - Oggetto

1. L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro.
2. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.
3. L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti i Soci, dall'elettività delle cariche associative.
4. L'Associazione, riconosciuta ai fini sportivi ai sensi dell'articolo 10, D.Lgs. 36/2021, esercita in via stabile e principale l'organizzazione e la gestione di attività sportivo dilettantistica ai sensi dell'articolo 7.1, lettera b), D.Lgs. 36/2021. Nello specifico ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive dilettantistiche connesse alla disciplina del Tiro con l'Arco e più in generale delle discipline sportive considerate ammissibili dai regolamenti e dalle disposizioni del Coni e del Registro delle Attività Sportive tenuto dal Dipartimento Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei Soci, mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica delle dette discipline.
5. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, svolgere, prevalentemente a favore dei propri Soci, l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva della disciplina sopra indicata.
6. Nei limiti previsti dall'articolo 9, D.Lgs. 36/2021 e dalla normativa di attuazione, è facoltà dell'Associazione svolgere attività secondaria e strumentale, purché strettamente connessa al fine istituzionale e nei limiti ivi indicati quali a mero titolo esemplificativo:
 - l'attività ricreativa in favore dei propri soci;
 - la gestione di centri benessere o fisioterapici;
 - la vendita di articoli sportivi;
 - la promozione di attività sportiva, ricreativa, culturale e, in generale, l'attività svolta da Soci o Tesserati alle organizzazioni sportive di riferimento anche attraverso la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l'espletamento di studi e ricerche di mercato, la predisposizione di cataloghi e qualsiasi altro mezzo di promozione ritenuto idoneo.
7. L'Associazione potrà collaborare o anche aderire ad altri Enti, sia pubblici sia privati, ivi compresi Enti scolastici, con finalità simili, affini o complementari con i quali siano condivisi gli scopi e gli intendimenti.

- 
8. L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi allo Statuto, alle norme e alle direttive del Coni, del C.I.P., nonché agli Statuti e Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali e/o degli Enti di promozione sportiva e/o discipline sportive associate riconosciuti dal Coni, a cui vorrà affiliarsi. L'associazione si impegna altresì a rispettare le disposizioni emanate dalle federazioni internazionali di riferimento in merito all'attività sportiva praticata. L'associazione si impegna pertanto ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti del Coni, delle federazioni, enti di promozione sportiva o discipline sportive associate dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità sportive dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere associativo, tecnico e disciplinare attinenti alla vita della associazione sportiva.
 9. L'Associazione si impegna inoltre a garantire l'attuazione ed il pieno rispetto dei provvedimenti del Coni e/o delle federazioni, enti di promozione sportiva o discipline sportive associate, e in generale di tutte le disposizioni emanate a presidio della lotta alla violenza di genere ai sensi dell'articolo 16, D.Lgs. 39/2021.


Articolo 3 - Durata

1. L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta soltanto con delibera dell'Assemblea straordinaria dei Soci.

TITOLO II **DELLA VITA ASSOCIATIVA**

Articolo 4 – Domanda di Ammissione

1. Possono far parte dell'Associazione in qualità di Soci le persone fisiche che ne facciano richiesta e che siano dotate di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva.
2. Ai fini sportivi, per "irreprensibile condotta" deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'associazione, oltre che delle competenti autorità sportive.
3. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano, fermo restando il diritto di recesso.
4. Chi intenda aderire all'Associazione deve presentare domanda scritta su apposito modulo al Consiglio Direttivo, recante, tra l'altro, un indirizzo di posta elettronica in corso di validità a cui saranno trasmesse tutte le comunicazioni formali e la dichiarazione di condividere le finalità dell'Associazione e l'impegno a osservarne Statuto e regolamenti.
5. La qualifica di Socio si acquisisce contestualmente alla domanda di ammissione.
6. In ogni caso, il Consiglio Direttivo entro e non oltre i 60 giorni successivi potrà procedere all'esclusione del nuovo Socio con delibera motivata, tempestivamente comunicata al richiedente. Avverso il rigetto l'interessato può proporre reclamo all'Assemblea generale entro e non oltre 15 giorni dalla comunicazione del diniego.
7. La deliberazione di ammissione del nuovo Socio è senza indugio annotata nel registro dei Soci tenuto a cura del Consiglio Direttivo.
8. La qualifica di Socio, ben distinta da quella di "Tesserato" che consegue all'atto amministrativo mediante cui il soggetto (atleta, dirigente, tecnico), per il tramite dell'Associazione, aderisce alla Federazione sportiva nazionale di riferimento per lo sport praticato ovvero all'Ente di promozione sportiva, e che non dà diritto a partecipare alla vita dell'associazione, è personale e non è trasmissibile per nessun motivo e titolo.
9. Le quote associative sono personali, non sono trasferibili, rivalutabili né restituibili ai Soci.
10. In caso di domanda di ammissione a Socio presentata da minorenne, che a partire dai 14 anni dovrà manifestare il proprio consenso, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale. Chi sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni del Socio minorenne.
11. L'Assemblea può deliberare che, all'atto della prima domanda di ammissione a Socio, debba essere versata, oltre la quota associativa prevista per l'esercizio in cui è stata presentata la domanda, anche una quota di ingresso secondo un ammontare predeterminato dalla stessa Assemblea.

- 
12. Con la sottoscrizione della domanda di ammissione, il Socio accetta che i propri dati personali siano comunicati agli organismi che procedono al riconoscimento ai fini sportivi e alla relativa certificazione della attività sportiva dilettantistica svolta.

Articolo 5 - Diritti e doveri dei Soci

1. Tutti i Soci sono effettivi e hanno i medesimi diritti, senza discriminazione alcuna, che esercitano nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari.
2. In particolare, i Soci hanno:
 - a) il diritto a partecipare alle attività associative;
 - b) il diritto di voto per l'approvazione delle modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi sociali dell'Associazione;
 - c) il diritto di voto per l'approvazione del rendiconto di esercizio annuale;
 - d) il diritto di candidarsi, se maggiorenni, alle cariche sociali;
 - e) il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata al consiglio direttivo, che stabilisce i tempi e le modalità di esercizio di tale diritto in maniera comunque tale da non renderne impossibile o eccessivamente oneroso per i soci il suo concreto esercizio.
3. Il minore esercita il diritto di partecipazione nell'Assemblea mediante il genitore, anche disgiuntamente, o il titolare della responsabilità genitoriale, ai sensi del precedente articolo 4.10.
4. Il diritto all'elettorato passivo verrà automaticamente acquisito dal Socio minorenni alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.
5. I Soci sono tenuti al puntuale pagamento delle quote associative e dei contributi deliberati dal Consiglio direttivo e dall'Assemblea, nonché al rispetto delle norme statutarie e regolamentari dell'Associazione e delle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo.


Articolo 6 - Decadenza dei soci

1. La qualifica di Socio si perde per recesso o per esclusione.
2. Il Socio può in qualsiasi momento notificare al Consiglio Direttivo la sua volontà di recedere dall'Associazione. Il recesso ha efficacia dal trentesimo giorno successivo a quello nel quale la relativa comunicazione è ricevuta dal Consiglio Direttivo.
3. I Soci decadono automaticamente dalla qualifica qualora non provvedano al versamento delle quote associative annuali entro il termine stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo.
4. Nel caso di gravi violazioni delle regole associative e dei principi e valori fondativi dell'Associazione, il Socio può essere escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo, comunicata all'interessato, il quale può presentare, entro 30 giorni dalla data di comunicazione della delibera di esclusione, ricorso all'Assemblea, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva seduta.
5. Il provvedimento di esclusione rimane sospeso fino alla decisione dell'Assemblea che esaminerà l'eventuale impugnazione in contraddittorio con l'interessato.
6. La perdita per qualsiasi causa della qualifica di Socio non attribuisce a quest'ultimo alcun diritto alla restituzione delle quote e dei contributi versati all'Associazione.

TITOLO III **DEGLI ORGANI ASSOCIATIVI**

Articolo 7 - Organi Sociali

1. L'ordinamento interno dell'Associazione si basa sui principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti i Soci. Le cariche sociali sono elettive.
2. Sono organi dell'Associazione:
 - a) l'Assemblea generale dei Soci;
 - b) il Presidente;
 - c) il Consiglio Direttivo;
 - d) il Collegio dei revisori o il Revisore dei conti, qualora istituito.




Articolo 8 - Convocazione e funzionamento dell'Assemblea generale

1. L'Assemblea generale dei Soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione.
2. L'Assemblea è composta da tutti i Soci iscritti nel registro dei Soci da almeno tre mesi e in regola con il versamento delle quote associative.
3. L'Assemblea è indetta dal Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente dell'Associazione o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente oppure, in subordine, dal consigliere più anziano di carica, sia in sede ordinaria che straordinaria.
4. La convocazione dell'Assemblea straordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da:
 - a) almeno la metà più uno dei Soci in regola con il pagamento delle quote associative e non sottoposti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione, che ne propongono l'ordine del giorno;
 - b) almeno la metà più uno dei componenti del Consiglio Direttivo.
5. L'Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione dei Soci.
6. Sono ammesse le audio/video assemblee ai sensi dell'articolo 13 del presente Statuto.
7. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene convocata mediante pubblicazione sul sito istituzione di apposito avviso di convocazione, da comunicare altresì all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di adesione da ogni Socio, con almeno otto giorni di anticipo rispetto alla data della riunione.
8. L'avviso di convocazione contiene data e ora della riunione, luogo, ordine del giorno. L'avviso di convocazione deve prevedere anche orario e luogo di svolgimento della seconda convocazione, che non può svolgersi prima di un'ora dalla prima convocazione.
9. L'Assemblea, quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei Soci e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti i Soci, anche se non intervenuti o dissenzienti.
10. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente oppure, in subordine, dal consigliere più anziano ovvero, in ultima istanza, dalla persona di volta in volta designata dagli intervenuti.
11. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni. A scelta del Presidente, le votazioni in Assemblea potranno essere per alzata di mano e controprova o, in caso riguardino persone, con voto segreto. In caso di elezione del Consiglio Direttivo, il voto sarà espresso in modo segreto mediante l'indicazione di massimo tre preferenze sulla scheda predisposta dal Segretario.
12. L'Associazione tiene, a cura del Consiglio Direttivo, un registro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico.
13. L'Assemblea nomina un segretario e, se necessario, uno o più scrutatori.
14. Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dagli scrutatori. Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti i Soci con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantire la massima diffusione.
15. Laddove l'Assemblea abbia carattere elettivo delle cariche sociali o comporti la modifica del presente Statuto, una copia del verbale va inviata anche agli organi sportivi a cui l'Associazione è affiliata.
16. L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale sia redatto da un notaio.
17. L'Assemblea delibera solo sui punti all'ordine del giorno.
18. Le proposte o le mozioni di qualsiasi natura che si intendano presentare all'Assemblea devono essere scritte e sottoscritte da almeno dieci Soci e presentate al Presidente almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza.
19. Le mozioni urgenti e le proposte di modifica dell'ordine del giorno in merito alla successione degli argomenti da trattare possono essere presentate, anche a voce, durante i lavori dell'Assemblea e possono essere inserite nell'ordine del giorno con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Articolo 9 - Partecipazione all'Assemblea

1. Potranno prendere parte alle Assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli Soci in regola con il pagamento delle quote associative e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione.

- 
2. Ogni Socio ha diritto a un voto e può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un altro Socio.

Articolo 10 - Assemblea ordinaria

1. L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del rendiconto consuntivo e preventivo.
2. Fino al momento dell'approvazione del preventivo, il Consiglio Direttivo è autorizzato all'esercizio provvisorio sulla base del preventivo approvato l'anno precedente, suddiviso in dodicesimi.
3. In particolare, l'Assemblea ordinaria:
 - a) nomina e revoca il Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo previa definizione del loro numero;
 - b) approva il rendiconto preventivo e consuntivo di esercizio;
 - c) determina gli indirizzi secondo i quali deve svolgersi l'attività dell'Associazione e delibera sulle proposte di adozione e modifica di eventuali regolamenti;
 - d) nomina e revoca, qualora previsto, i componenti dell'organo di controllo;
 - e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - f) delibera sul diniego di ammissione del socio o sulle determinate di esclusione eventualmente impugnate;
 - g) individua le attività diverse da quelle di interesse generale che, nei limiti consentiti dalla legge, possono essere svolte dall'Associazione;
 - h) delibera in merito l'approvazione dei regolamenti sociali ivi compresi i modelli organizzativi di cui al comma 2, articolo 16, D.Lgs. 36/21;
 - i) delibera sull'ordine del giorno, mozioni e ogni altra materia a essa riservata dalla legge o dal presente Statuto.

Articolo 11 - Assemblea straordinaria

1. L'Assemblea straordinaria delibera:
 - a) sull'approvazione e sulle proposte di modifica dello Statuto;
 - b) sulla trasformazione, anche ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto, la fusione e lo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio;
 - c) sui diritti reali immobiliari;
 - d) sulla elezione del Consiglio Direttivo decaduto;
 - e) sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno attinenti atti di straordinaria amministrazione.

Articolo 12 - Validità dell'Assemblea

1. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta dei Soci aventi diritto di voto e delibera validamente con voto della maggioranza dei presenti.
2. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti due terzi dei Soci aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Trascorsa almeno un'ora dalla prima convocazione sia l'Assemblea ordinaria che l'Assemblea straordinaria sono validamente costituite qualunque sia il numero dei Soci intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
4. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci ai sensi dell'articolo 21 del Codice civile.

Articolo 13 - Audio/video assemblee

1. È possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, con interventi dislocati in più luoghi, audio/video collegati, e ciò alle condizioni previste dalla legge, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali.
2. In tutti i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

È in ogni caso necessario che:

- debbano essere presenti nel medesimo luogo il Presidente e il Segretario della riunione;
 - vi sia possibilità, per il Presidente, di identificare i partecipanti, di regolare lo svolgimento assembleare e di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
 - venga garantita la possibilità di tenere il verbale completo della riunione;
 - venga garantita la discussione in tempo reale delle questioni, lo scambio di opinioni, la possibilità di intervento e la possibilità di visionare i documenti, da depositarsi presso la sede nei giorni precedenti l'adunanza;
 - sia garantita la possibilità di partecipare alle votazioni;
 - sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e in maniera simultanea alla votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti;
 - vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati.
4. Analoga facoltà è in capo al soggetto verbalizzante per lo svolgimento delle proprie funzioni.

Articolo 14 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo responsabile della gestione dell'Associazione e cura collegialmente l'esercizio dell'attività associativa.
2. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque a un massimo di nove membri eletti dall'Assemblea, ivi compreso il Presidente.
3. Il Consiglio Direttivo, nel proprio ambito, elegge il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere. Queste ultime due cariche possono essere ricoperte dalla stessa persona. Nella prima riunione, vengono altresì attribuiti i vari incarichi per la gestione organizzativa, quali il Responsabile Sportivo ed i suoi collaboratori, il Responsabile dell'Istruzione per i nuovi Soci, i Responsabili dei campi di allenamento e delle attrezzature sportive.
4. I consiglieri eletti devono riunirsi entro quindici giorni dalla avvenuta Assemblea elettiva, su convocazione del Presidente uscente o, in caso di mancata convocazione da parte dello stesso, su richiesta scritta della maggioranza del Consiglio Direttivo uscente.
5. La presenza alla prima riunione del Socio eletto costituisce formale accettazione della nomina. Gli assenti ingiustificati sono da ritenersi dimissionari.
6. È fatto divieto agli amministratori dell'Associazione di ricoprire qualsiasi carica in altre Società o Associazioni Sportive Dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione sportiva nazionale, Disciplina sportiva associata o Ente di promozione sportiva riconosciuti dal Coni.
7. Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
8. La rappresentanza legale dell'Associazione spetta istituzionalmente al Presidente del Consiglio Direttivo, che cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, e, per compiti specifici, agli altri consiglieri designati sulla base di apposita deliberazione.
9. Il Presidente può, in caso di urgenza, esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.
10. Le riunioni potranno avere luogo anche da remoto, ai sensi dell'articolo 13 del presente Statuto.
11. Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei componenti, o, in mancanza di una convocazione formale, qualora siano presenti tutti i suoi membri. Le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti.
12. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.
13. Tutte le cariche sociali possono essere remunerate nei limiti di cui all'articolo 8.2, D.Lgs. 36/2021 e fermo restando le presunzioni di cui all'articolo 3.2, ultimo periodo, D.Lgs. 112/2017.
14. Il Consiglio Direttivo tiene, a sua cura, un registro delle proprie adunanze e deliberazioni.
15. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario.
16. Il verbale deve essere messo a disposizione di tutti i Soci con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantire la massima diffusione.

Articolo 15 - Dimissioni e cause di decadenza del Consiglio Direttivo e del Presidente


1. Il Consiglio Direttivo decade:
 - a) per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti;
 - b) per dimissioni o impedimento definitivo del presidente;
 - c) per contemporanea vacanza, per qualsivoglia causa, della metà più uno dei suoi componenti;
 - d) per mancata approvazione del rendiconto di esercizio da parte dell'Assemblea.
2. In queste ipotesi il Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento o vacanza, il Vicepresidente oppure, in subordine, il consigliere più anziano, dovrà provvedere entro 30 giorni alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 30 giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.
3. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla ordinaria amministrazione, le funzioni saranno svolte dal Presidente in regime di prorogatio. Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare contestualmente tanti consiglieri che non superino la metà del consiglio direttivo, si procederà alla mera integrazione del consiglio con il subentro del primo candidato non eletto nella votazione alla carica di consigliere. In assenza, il Consiglio proseguirà in numero ridotto fino alla prima assemblea utile che provvederà alle votazioni per reintegrare i membri vacanti. I Consiglieri surrogati o nuovi eletti decadono insieme al Consiglio di cui fanno parte.
4. Oltre che nei casi di decadenza del Consiglio Direttivo, il Presidente decade:
 - a) per dimissioni;
 - b) per vacanza, a qualsivoglia causa dovuta.
6. In queste ipotesi, il Vicepresidente o, in subordine, il consigliere più anziano, dovrà entro 60 giorni provvedere alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 30 giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.
7. Fino alla sua costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla ordinaria amministrazione, le funzioni di Presidente saranno svolte dal Vicepresidente o dal consigliere più anziano, in regime di prorogatio.

Articolo 16 - Convocazione del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente senza formalità ogni qualvolta ve ne sia necessità e comunque almeno una volta l'anno, su iniziativa del Presidente, e straordinariamente se la maggioranza dei consiglieri ne chiedono la convocazione.

Articolo 17 - Compiti del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria dell'Associazione. A esso competono in particolare:
 - a) redigere annualmente il rendiconto consuntivo dell'attività svolta nel corso dell'anno solare precedente e quello preventivo, e presentarlo in Assemblea;
 - b) indire le Assemblee ordinarie dei Soci da convocarsi almeno una volta all'anno, nonché le Assemblee straordinarie, nel rispetto del presente Statuto;
 - c) determinare l'importo delle quote associative;
 - d) assumere le decisioni inerenti spese ordinarie di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell'Associazione;
 - e) assumere le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;
 - f) assumere le decisioni inerenti alla direzione del personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione, nonché di eventuali volontari, e curare l'esecuzione degli adempimenti di cui il D.Lgs. 36/2021 in materia di lavoro sportivo;
 - g) presentare un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
 - h) elaborare le eventuali proposte di modifica dello Statuto, o di emanazione e modifica dei regolamenti sociali;
 - i) istituire commissioni e nominare rappresentanti in organismi pubblici e privati, federazioni e altri enti;

- 
- jj) nominare, tra i Soci, soggetti esterni all'ambito consigliare, delegati a svolgere particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
 - k) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
 - l) adottare provvedimenti disciplinari nei confronti dei Soci, i quali potranno impugnarli dinanzi all'assemblea;
 - m) deliberare sulle domanda di ammissione dei Soci o su eventuali cause di esclusione;
 - n) nominare il responsabile della protezione dei minori di cui all'articolo 33, comma 6, D.Lgs. 36/2021;
 - o) stabilire le tipologie di spese ammissibili e i limiti di rimborso per le attività di volontariato;
 - p) qualsiasi altra funzione espressamente prevista nel presente Statuto o che non sia espressamente attribuita agli altri organi.

Articolo 18 - Presidente

1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea con la maggioranza dei voti dei presenti/rappresentati. Dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.
2. Ha la rappresentanza legale dell'Associazione, presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sulla corretta esecuzione delle delibere di tutti gli organi sociali dei quali controlla il funzionamento e il rispetto delle competenze.
3. È compito del Presidente promuovere ed incentivare l'attività sportiva dei Soci, accertarsi della avvenuta comunicazione a tutti i Soci del Calendario Regionale Gare, raccogliere le iscrizioni ed inviare le relative comunicazioni e quote in tempo utile, fissando egli stesso le modalità e i termini per questi adempimenti.
4. Il Presidente, di concerto con il Responsabile Sportivo, ha altresì il compito di coordinare l'allestimento e l'organizzazione delle manifestazioni agonistiche e promozionali; a questo scopo è affiancato da uno Staff composto da Soci scelti per la loro disponibilità e competenza. Dello Staff fanno parte di diritto i membri del Consiglio Direttivo. Al Presidente, di concerto con il Responsabile Sportivo, spetta infine l'incombenza di coordinare le attività di allenamento nelle sedi concesse da enti pubblici o privati; a tale scopo si avvale della collaborazione dello Staff di Compagnia.
5. Nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica alla prima riunione utile successiva, da tenersi comunque entro 30 giorni dalla decisione.

Articolo 19 - Vicepresidente

1. Il Vicepresidente viene eletto nel proprio ambito dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei presenti, e sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo, ed in quelle mansioni per le quali venga espressamente delegato.

Articolo 20 - Segretario e Tesoriere

1. Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona.
2. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le sue funzioni sono assunte, per il tempo necessario a rimuovere la cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente.
3. Il Segretario temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.
4. Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la conservazione nei relativi registri anche in formato elettronico; dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, segue le procedure di tesseramento dei Soci e attende alla corrispondenza.
5. Al Tesoriere spetta provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei beni e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a incassare e liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il pagamento.
6. Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale.

7. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

Articolo 21 - Organo di revisione

1. L'Organo di revisione può essere eletto dall'Assemblea. Può essere sia monocratico che collegiale e resta in carica tre anni.
2. Controlla l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza, il rendiconto, le scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto.
3. Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, ove presenta la propria relazione annuale in tema di rendiconto consuntivo.
4. Si riunisce ogni novanta giorni per le dovute verifiche contabili e amministrative, nonché qualora lo ritenga opportuno, previa convocazione del Presidente.
5. Le adunanze e le decisioni devono essere riportate in un apposito verbale sottoscritto da tutti i componenti presenti.
6. Per quanto compatibili con il presente Statuto si applicano le norme di cui agli articoli 2397 e seguenti del Codice civile.

TITOLO IV

PATRIMONIO E SCRITTURE CONTABILI

Articolo 22 - Rendiconto economico

1. La redazione e la regolare tenuta del rendiconto economico-finanziario è obbligatoria.
2. Il Consiglio Direttivo redige il rendiconto dell'Associazione, sia consuntivo che preventivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.
3. Il rendiconto consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'Associazione.
4. Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti dei Soci. In occasione della convocazione dell'Assemblea ordinaria, che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del rendiconto, copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti i Soci.
5. L'intero Consiglio Direttivo, compreso il Presidente, decade in caso di mancata approvazione del rendiconto da parte dell'Assemblea. In questo caso troverà applicazione quanto disposto dall'articolo 15, comma 2.

Articolo 23 - Anno sociale

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Articolo 24 - Patrimonio e divieto di distribuzione degli utili

1. Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito da:
 - a) beni mobili/immobili di proprietà dell'Associazione nonché acquisiti mediante lasciti o donazioni;
 - b) contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di Enti e soggetti sia pubblici che privati;
 - c) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.
2. I mezzi finanziari dell'Associazione sono costituiti dalle quote associative annuali e dagli eventuali contributi determinati dal Consiglio Direttivo, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione e da eventuali proventi di natura commerciale.
3. L'Associazione destina eventuali utili e avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio.
4. È sempre vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a Soci, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.
5. Si applica l'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, e comma 2-bis, del D.Lgs. 112/2017.

TITOLO V
Dei lavoratori e volontari

Articolo 25 - Lavoratori e volontari

1. I lavoratori sportivi dell'Associazione hanno diritto a un trattamento economico e normativo ai sensi dell'articolo 25, D.Lgs. 36/2021, secondo il principio di pari dignità e opportunità, e, in quanto applicabili, le norme di legge sui rapporti di lavoro nell'impresa.
2. Ai lavoratori sportivi subordinati, in particolare, si applicano le disposizioni di cui gli articoli 26, 34 e 35, D.Lgs. 36/2021.
3. Ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale si applica l'articolo 37, D.Lgs. 36/2021.
4. L'Associazione può altresì stipulare contratti di apprendistato per garantire la formazione dei giovani atleti ai sensi dell'articolo 30, D.Lgs. 36/2021.
5. Ricorrendone i presupposti, l'attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3, del Codice civile. Per quest'ultima si applica l'eccezione prevista alla presunzione di rapporto subordinato di cui all'articolo 2, comma 1, D.Lgs. 81/2015.
6. Sono ammesse altresì le prestazioni sportive dei volontari, ivi compresi i dipendenti pubblici, purché non siano retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario.
7. Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente. È prevista la possibilità di erogare rimborsi forfettari nei limiti stabiliti dalle normative vigenti in materia.
8. Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro tramite il quale svolge la propria attività sportiva.
9. È previsto in ogni caso l'obbligo di assicurare per la responsabilità civile verso terzi i volontari, in capo all'Ente che si avvalga del loro operato, anche mediante polizze collettive, secondo le linee guida di cui al D.M. 6 ottobre 2021 del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

TITOLO VI
Disposizioni finali

Articolo 26 - Tesserati

1. I Tesserati sono le persone fisiche che fanno parte delle Federazioni o Enti Sportivi a cui l'Associazione è affiliata e sono rappresentati da:
 - a) Atleti;
 - b) Dirigenti sociali e Soci di società affiliate;
 - c) Giudici/arbitri;
 - d) Dirigenti;
 - e) Tecnici e Istruttori;
 - f) Atleti Tesserati alle Federazioni ed Enti a cui l'Associazione è affiliata.
2. L'Associazione, con l'affiliazione alle Federazioni ed Enti Sportivi, deve garantire ai Tesserati quanto loro necessario per l'esercizio degli sport praticati, con le stesse modalità previste per i propri Soci.
3. I Tesserati alle Federazioni ed Enti Sportivi a cui l'Associazione è affiliata, in analogia con i Soci della Associazione, dovranno contribuire alla copertura dei costi relativi all'utilizzo delle strutture sociali e per lo svolgimento dell'attività sportiva, formativa, didattica e promozionale.
4. Il minore che abbia compiuto i 14 anni di età non può essere tesserato se non presta personalmente il proprio assenso.
5. Per quanto non espressamente contemplato nel presente articolo, si rinvia a quanto disposto dal Titolo III - Capo I - artt. 15 e 16 D.Lgs. 36/2021.

Articolo 27 - Sezioni - Trasformazione - Terzo settore

1. L'Assemblea, in sessione ordinaria, potrà decidere di costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere agli scopi sociali.
2. L'Assemblea, in sessione ordinaria, potrà deliberare la trasformazione dell'Associazione in Società sportiva di capitali o Cooperativa sportiva.
3. L'Assemblea, in sessione ordinaria, potrà deliberare l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Articolo 28 - Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea in sessione straordinaria, ai sensi dell'articolo 12.4 del presente Statuto, con esclusione delle deleghe di cui all'art. 9.2.
2. Così pure la richiesta di convocazione dell'Assemblea straordinaria avente per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno tre quarti dei soci con diritto di voto, con esclusione delle deleghe di cui all'art.9.2.
3. In caso di scioglimento il patrimonio residuo è devoluto ai fini sportivi, ai sensi dell'articolo 7.1, lettera h), D.Lgs.36/2021.

Articolo 29 - Conclusione compromissoria


Le controversie in materia sportiva saranno rimesse al collegio arbitrale previsto dai regolamenti della Federazione o dell'Ente cui l'Associazione si affilierà. A tal fine troveranno applicazione le norme sulla clausola compromissoria e sul collegio arbitrale previste dai vigenti regolamenti della Federazione o Ente di promozione sportiva di appartenenza.

Articolo 30 - Norma di rinvio

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice civile e le disposizioni di legge vigenti.

Il Segretario


Giuseppe Arpaia



ARCIERI DEL
VCO & VALGRANDE

Il Presidente

Piera Vidolj



Registrato UT Verbania il 20 NOV 2023
N. 939 Serie 3 Registro ENTE
Per Euro _____

